



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 20/12/2023

Oggetto:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024
----------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:30**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
PULICI SIMONA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ELENA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ESTER	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ANDREA	CONSIGLIERE	X
MOTTA FEDERICO	CONSIGLIERE	X
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	
CILURZO STEFANO	CONSIGLIERE	X
MAZZEO GIUSEPPE DIEGO	CONSIGLIERE	X
RIVOLTA ALBERTO	CONSIGLIERE	X
GALLI EMILIO	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ALFREDO NATALE	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la Presidenza il **Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dall' Avv. Mario Blandino **Segretario Comunale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco avv. Barbara Magni e illustra l'argomento, unitamente a quello del successivo punto 6 all'OdG della presente seduta, l'assessore al Bilancio Alberto Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere
- dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamati interamente:

- i commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1 commi 161-169, della L. 296/2006,
- direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Visti in particolare:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto è stato reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2023 recante "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

- visto il Preambolo del citato decreto secondo cui:” in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della Legge n. 160 del 2019, l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote debba essere fissato all'anno di imposta 2024”;
- l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Preso atto dell'emanazione del decreto del MEF del 07.07.2023 adottato ai sensi del comma 756 della Legge 160/2019 e del DDL di conversione del D.L. 132/2023, con il quale si proroga al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto previsto nell'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero Economia e Finanze.

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale delfederalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applica la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: *“in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04/06/2020.

Considerato, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento IMU, il Comune di Sovico può individuare nell'atto deliberativo con cui vengono stabilite aliquote e detrazioni dell'IMU eventuali aliquote ridotte per particolari tipologie di soggetti e/o particolari condizioni di utilizzo dell'immobile stesso.

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 comprendenti aliquote ridotte per particolari tipologie di soggetti e/o particolari condizioni di utilizzo dell'immobile stesso;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2021 con la quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2021 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2022 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2023 quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2022 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2023.

Ravvisata la necessità di confermare per l'anno 2024 la misura delle aliquote IMU e delle detrazioni previste per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019, già in vigore negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2023, e precisamente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi dalle tipologie sotto indicate	10,6
Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali)	6,0
Aliquota agevolata per immobili di categoria A concessi in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali), con contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998	4,0
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) ed adibiti ad abitazione del soggetto conduttore che vi dimori e vi risieda anagraficamente e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7). In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	4,0
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7).	4,0
Aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D	10,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	Aliquota azzerata
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	Aliquota azzerata

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 c.2 lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL così come modificato dall'art. 3 c. 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto il parere favorevole espresso dall'ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP.- PATRIMONIO – ECOLOGIA – TRIBUTI – SPORT – PROTEZIONE CIVILE circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Donatella Tartaglia Responsabile del settore Finanziario circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n.9, contrari n. 0 e astenuti n.3 (Alfredo Colombo, Galli e Cilurzo) dei presenti acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2020, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020, e poi confermate anche per l'anno 2021, 2022 e 2023, così come esplicitate nel prospetto sotto riportato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi dalla tipologie sotto indicate	10,6
Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali)	6,0
Aliquota agevolata per immobili di categoria A concessi in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali), con contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998	4,0
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) ed adibiti ad abitazione del soggetto conduttore che vi dimori e vi risieda anagraficamente e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7). In caso di più unità immobiliari	4,0

l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7).	4,0
Aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D	10,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	Aliquota azzerata
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	Aliquota azzerata

3. Di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, secondo le modalità prescritte dall'art. 1, comma 749, della L. 160/2019.
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
5. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di Legge e regolamentari.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
 - all'Albo on line del Comune di Sovico
 - nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Sovico, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n.9, contrari n. 0 e astenuti n.3 (Alfredo Colombo, Galli e Cilurzo) dei presenti acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)